



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del 24 Ottobre 2014

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ex articolo 194, comma 1, lett. A) del Decreto Legislativo n. 267/2000 – TUEL).

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **ventiquattro** del mese di **Ottobre** alle ore 17,05 in Priverno e nella residenza municipale, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta **STRAORDINARIA** in seduta di **PRIMA** convocazione.

I sottoelencati consiglieri risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) ANGELO DELOGU (Sindaco)	X		10) SONIA QUATTROCIOCCHIE	X	
2) ANNA MARIA BILANCIA	X		11) ENRICA ONORATI	X	
3) ANTONIO INES	X		12) PAOLO PICOZZA	X	
4) ELVIRA PICOZZA	X		13) FABIO MARTELLUCCI		X
5) MARTINA D'ATINO	X		14) STEFANIA DE SANTIS	X	
6) PIERLUIGI VELLUCCI		X	15) PIERANTONIO PALLUZZI	X	
7) MAURO PETROLE	X		16) ROBERTO FEDERICO	X	
8) ROBERTO ANTONINI	X		17) ANGELO GALLI		X
9) ANTONIETTA BIANCHI	X		Totale	14	3

assegnati n. 16 + 1 (sindaco)
in carica n. 17

presenti n. 13 + 1 (Sindaco)
assenti n. 3

Il Presidente **Ing. Roberto ANTONINI**, che presiede l'assemblea, dà inizio alla discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa il Segretario Comunale **Avv. Alessandro IZZI**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 17:05 del giorno 24.10.2014, previo appello del Segretario Generale, constatata la presenza in Aula di n. 14 Consiglieri, Compreso il Sindaco, e l'assenza di n. 3 Consiglieri (Vellucci – Martellucci – Galli), numero valido per rendere legale la seduta, dispone per l'inizio dei lavori consiliari.

Relaziona sul punto all'ordine del giorno il Sindaco a motivo dell'assenza dell'Assessore al "Bilancio" Dott. Vellucci e pone in evidenza che a soli sette giorni dalla intervenuta approvazione del bilancio di previsione 2014 il Consiglio è chiamato ad esprimersi su una problematica, quale quella dei debiti fuori bilancio, che nelle passate consiliature non era mai stata affrontata in modo approfondito. Chiarisce, altresì, che si tratta di un primo passo e sono in atto procedure transattive per debiti di notevole importo e che, all'esito di tali procedure, l'Amministrazione sarà chiamata a fare le proprie valutazioni.

Dopo la relazione del Sindaco intervengono, anche per dichiarazione di voto i seguenti Consiglieri:

FEDERICO: Comunica che apprezza il senso di responsabilità dell'Amministrazione che, dopo tanti anni, ha posto all'attenzione del Consiglio la problematica dei debiti fuori bilancio peraltro comune a molti Enti. Evidenzia, altresì, che la deliberazione posta all'esame del consesso è molto ben articolata e giuridicamente chiara e fondata fatto che ha consentito ai Consiglieri di esaminare e valutare bene la problematica. Per questi motivi dichiara che il suo voto sarà di astensione.

PALLUZZI: Si complimenta con la Maggioranza per aver portato la questione dei debiti fuori bilancio alla attenzione del Consiglio, a differenza di quanto era avvenuto negli anni precedenti e rileva che a motivo del fatto di non aver avuto modo di riscontrare le singole voci il suo voto, e quello del Gruppo Consiliare, sarà di astensione.

D'ATINO: Rivolge un plauso alla Maggioranza per la volontà di aver finalmente affrontata la problematica dei debiti fuori bilancio fino al 31 dicembre 2013 salvo ulteriori verifiche. Comunica che è intenzione dell'Amministrazione istituire una "sorta" di ufficio avvocatura, anche mediante esternalizzazione del servizio, al fine di ridurre al massimo le spese legali che derivano dal contenzioso dell'Ente. Per questi motivi comunica che i Gruppi Consiliari di maggioranza voteranno a favore della deliberazione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sono state notificate al Comune di Priverno plurime sentenze esecutive di condanna a carico del Comune al pagamento di somme a seguito di soccombenza;

Dato atto che le medesime condanne, e i pagamenti che ad esse conseguono, integrano la previsione di cui all'art. 194, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL, ai sensi del quale il Consiglio Comunale riconosce la legittimità, tra gli altri, dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Ritenuto di doversi procedere senza indugio al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio come risultanti dalla scheda allegato "A" da considerarsi parte integrante della presente deliberazione;

Rilevato che al riconoscimento dei debiti fuori bilancio in questione non si è proceduto negli esercizi finanziari precedenti;

Considerato che il punto 81 del documento sui principi contabili degli enti locali, approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 8 gennaio 2004, e riguardante la "Gestione nel sistema bilancio", testualmente, stabilisce che: *"La competenza consiliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio permane anche nel caso in cui in bilancio siano stati previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a tali fattispecie debitorie"*;

Dato atto che:

- il debito fuori bilancio è costituito da ogni spesa effettuata in violazione delle regole di contabilità dell'ente locale, e il riconoscimento della sua legittimità attiene all'esigenza di riportare la spesa nell'alveo del sistema di bilancio. Ciò per il fatto che non sono ammesse gestioni al di fuori dello strumento di programmazione che, peraltro, ha carattere autorizzatorio;
- allorché si verifica la presenza di un debito fuori bilancio, l'ente locale non è tenuto a procedere al riconoscimento del debito in sé, bensì al riconoscimento della sua *legittimità*, atteso che se è vero che il debito esiste, esso non necessita di alcun riconoscimento: l'ente, e per esso l'organo consiliare, ne verifica la legittimità in riferimento alle fattispecie elencate all'art. 194 Tuel e se il debito medesimo è riconducibile alle fattispecie ivi previste, e se è accompagnato dai presupposti richiesti, procede al riconoscimento della relativa legittimità per poi, successivamente, effettuare il relativo pagamento;
- il debito è da considerarsi "legittimo", per le finalità di cui all'art. 194, allorché è riconducibile alle ipotesi tassativamente elencate nella medesima disposizione, che figura tra quelle non derogabili dal regolamento di contabilità. La tassatività dell'elencazione non consente la sottoposizione al consiglio comunale di proposte di deliberazione il cui oggetto presenti tipologie di debito non inquadrabili tra quelli previsti all'art. 194 citato;
- l'Osservatorio per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno, ha definito il debito fuori bilancio quale *"elemento costituito da obbligazioni pecuniarie, relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della sua legittimità da parte del consiglio dell'ente fa coincidere i due aspetti giuridico e contabile in capo al soggetto che l'ha riconosciuto"* (Principi contabili per gli enti locali);
- il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da **"sentenze esecutive"** è previsto all'art. 194 comma 1 lett. A) Tuel e trattasi di un'ipotesi nella quale l'organo consiliare non esercita alcun ambito di discrezionalità nell'adottare il relativo provvedimento, trattandosi di attività sostanzialmente vincolata in quanto in presenza di una sentenza esecutiva, infatti, l'ente è tenuto ad adottare il provvedimento di riconoscimento della legittimità del debito, atteso che il mancato riconoscimento non preclude l'esecuzione della sentenza e, dunque, l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'Ente;
- che, ai sensi dell'art. 14 del d.L. n. 669 del 1996, nel testo coordinato con l'art. 147, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e dal comma 3 dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro;
- che la disposizione di cui sopra si ritiene applicabile anche agli enti locali, attesa la funzione della norma di realizzare un ragionevole temperamento fra interesse del singolo (al compimento dell'esecuzione) e interesse generale ad una ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche (cfr. Cassazione civile Sezione III, sentenza 16 novembre 2005, n. 23084);
- ogni sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., è provvisoriamente esecutiva tra le parti e il giudice d'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione (art. 283 c.p.c.);

- in ordine all'esecuzione della sentenza la cui efficacia o esecuzione è stata sospesa, è stato ritenuto che *"l'avvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza costituente titolo esecutivo ad opera del giudice di appello non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione avverso l'atto di precetto con il quale si intima il pagamento della somma portata dalla medesima sentenza appellata"* (Tribunale Monza, 09 marzo 2006), e che in *"tema di efficacia esecutiva dei provvedimenti giurisdizionali, vale la regola dell'immediata efficacia endoprocedurale di qualsiasi pronuncia di condanna, quale inconfutabilmente, è anche quella alle spese"* (Tribunale Ferrara, 17 agosto 2006, n. 1074);
- invero, la circostanza che il legislatore abbia individuato tra i debiti oggetto di deliberazione consiliare anche quelli derivanti da sentenze esecutive, non esime l'organo consiliare, e, per converso, non autorizza l'organo gestionale, il primo dal riconoscere la relativa legittimità, il secondo a porre in essere gli atti di liquidazione e pagamento. Ancorché in presenza di sentenza esecutiva, la legittimità del debito deve essere sempre riconosciuta, diversamente opinando si giungerebbe alla sottrazione di una competenza legislativamente prevista in capo all'organo consiliare;
- la giurisprudenza ha ritenuto che **il riconoscimento non comporta acquiescenza delle statuizioni della sentenza**, e pertanto *non si configura come comportamento* idoneo ad escludere l'ammissibilità dell'impugnazione; ne consegue che deve ritenersi ammissibile l'impugnazione proposta avverso una sentenza esecutiva di condanna al pagamento di una somma di denaro, anche quando il comune abbia, con propria delibera, riconosciuto, la legittimità del debito fuori bilancio accertato in sentenza, atteso che, così agendo, il comune si è meramente adeguato alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, e che il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dalla norma citata per l'adempimento dei debiti fuori bilancio" (Cass. Civ., sez. I, sentenza 16 giugno 2000, n. 8223);
- in riferimento ai decreti ingiuntivi non opposti, ne è stata ritenuta, dalla giurisprudenza, la equiparazione, ai fini del riconoscimento della legittimità del debito ex art. 194 comma 1 lett. A) Tuel, alle sentenze esecutive; è stato evidenziato, infatti, che, tali atti, pur non rivestendo la forma della sentenza, condividono con la stessa la natura di provvedimento giudiziale fonte di obbligazioni pecuniarie, con la conseguenza che tali fattispecie sono da ritenersi riconducibili, dal punto di vista della *ratio*, a quella espressamente disciplinata dalla lettera a) del citato art. 194 Tuel (Corte dei Conti, sez. cons. riun. Per la Regione Siciliana, deliberazione 6 dicembre 2005, n. 9);

Dato atto, per quanto sopra, che l'ipotesi del debito fuori bilancio derivante da **sentenze esecutive** costituisce per l'Ente, l'ipotesi più "agevole", visto che la magistratura ha già verificato uno degli elementi necessari al riconoscimento, ossia la riconducibilità all'ente locale della posizione debitoria per cui, conseguentemente, la delibera assunta dall'organo consiliare ha la preminente funzione non di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Ribadito, altresì, che il riconoscimento del debito derivante da sentenza esecutiva non equivale ad accettazione o acquiescenza e, pertanto, non esclude la successiva impugnabilità nei diversi gradi di giudizio previsti;

Considerato che:

- si deve ritenere precauzionalmente utile, insieme al riconoscimento del debito, provvedere alla esplicita riserva di ulteriori impugnazioni o gravami, laddove ovviamente praticabili;
- in presenza delle condizioni di legge costituisce atto dovuto e vincolato per l'Ente, e non una mera facoltà esercitabile discrezionalmente, il riconoscimento del debito;
- sussistendone i requisiti, il Consiglio dell'Ente deve riconoscere il debito formatosi in modo irregolare, accertando (attraverso la delibera) che la fattispecie rientri tra le ipotesi puntualmente

individuare dal legislatore, sulla base di un'attenta fase istruttoria per cui la mancata adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a determinare responsabilità (erariale) a carico degli amministratori e dei funzionari;

Valutato quanto chiarito dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Lombardia con la Deliberazione n. 212 resa nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2014 che distingue fra “debiti fuori bilancio” e c.d. “passività pregresse” o arretrate in quanto quest’ ultime, a differenza dei primi “riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno (amministrativo, ai sensi dell’Art. 183 TUEL) ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura (mancanza o insufficienza dell’impegno contabile ai sensi dell’art. 191 TUEL). Proprio perché **le passività pregresse si pongono all’interno di una regolare procedura di spesa, esulano dalla fenomenologia del debito fuori bilancio** (cfr., in proposito, la recente deliberazione di questa Sezione in merito al caso delle prestazioni professionali n. 441/2012/PAR) e costituiscono, invero, debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all’esercizio di loro manifestazione. **In tali casi, lo strumento procedimentale di spesa è costituito dalla procedura ordinaria di spesa (art. 191 TUEL), accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse ove queste siano insufficienti (art. 193 TUEL)”.**

Rilevato quindi che con riferimento a quanto sopra:

- per quanto attiene alle altre tipologie di debito fuori bilancio di cui all’art. 194 comma 1 del D.LOgs n. 267/2000 TUEL, ovvero i debiti derivanti da acquisizione di beni e servizi in violazione delle regole di contabilità e, con particolare riferimento al caso degli **incarichi legali**, l’Amministrazione sarà tenuta successivamente all’esame delle stesse;
- il riferimento è, *ad exemplum*, al pagamento delle parcelle degli avvocati quando, solitamente dopo vari anni dalla insorgenza del contenzioso legale, e quindi dopo che il responsabile del servizio abbia assunto apposito impegno di spesa per il pagamento delle spese legali, finalmente la causa arriva a sentenza e quindi vengono a maturazione anche le spese legali;
- le somme impegnate, e riportate contabilmente quali residui passivi, alla fine del giudizio o del contenzioso, di norma non sono mai sufficienti a coprire le somme necessarie. Si crea quindi, la necessità di gestire la differenza necessaria a coprire il pagamento dovendosi valutare se trattasi di semplice integrazione dell’impegno di spesa o di debito fuori bilancio;
- la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo – Campania, con delibera n. 9 del 18 luglio 2007 afferma che non sembri potersi ricondurre al riconoscimento di debiti fuori bilancio l’ipotesi di parcella, richiesta da professionisti incaricati per il legale patrocinio di importo superiore rispetto a quello che abbia costituito oggetto di regolare impegno, già assunto, dovendosi fare luogo ad un’integrazione del precedente impegno per la copertura della quota di spesa eccedente (Cfr. anche Corte dei Conti: Sezione regionale di controllo Lombardia, delibera n. 19/2009 e n. 911/2011);

Dato atto che:

- per quanto attiene alle sentenze relative ai canoni enfiteutici si provvederà previa quantificazione tecnico del valore degli stessi;
- con riferimento ad eventuali liquidazione di interessi ed accessori di legge si potrà provvedere solo a seguito della intervenuta verifica tecnica degli stessi e alla loro eventuale quantificazione;
- che con riferimento alla condanna *in solido* con il Consorzio degli Aurunci si provvederà solo a seguito dell’esito della procedura di recupero da attivarsi nei confronti del Consorzio stesso, previa messa in mora;

Dato atto che con riferimento ai seguenti contenziosi:

- a) Italia Lavoro SpA/Comune di Priverno
Sentenza Corte D'Appello di Roma n. 4776/2013 (€ 225.032,50 oltre accessori);
- b) Compagnia dei Lepini /Comune di Priverno
Decreto Ingiuntivo n. 1716/2012 + atto di precetto (€ 115.000,00 oltre accessori)
- c) Spese legali di cui alla allegata tabella "B" (come verificate dagli uffici e salve eventuali integrazioni e/o modifiche

sono state attivate procedure amministrative finalizzate a ipotesi transattive e, con riguardo alle **transazioni**, la Corte dei Conti rileva come le stesse, in considerazione della loro natura negoziale, presuppongono una decisione di pervenire ad un accordo con la controparte, con la conseguenza che l'Ente ha la possibilità di prevedere il sorgere dell'obbligazione ed i modi e i tempi dell'adempimento con la conseguenza che in tali casi l'Ente è nelle condizioni di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000-TUEL e di rapportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi (cfr. Corte di Conti – Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva – Deliberazione n. 9 del 6 dicembre 2005);

Rilevato che il suddetto orientamento è confermato da ulteriore giurisprudenza contabile secondo cui *"l'assunzione delle obbligazioni derivanti dalle transazioni legali devono essere rapportate alle ordinarie procedure contabili di spesa, e come tali non legittimano alcuna ipotesi di riconoscimento di tale tipologia di spesa alla stregua dei debiti fuori bilancio"* (cfr. Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana, 18 dicembre 2008, n. 309/08; Sezione Piemonte parere 4/07);

Rilevato, altresì, per quanto sopra che l'istituto della transazione ha una sua valenza contrattuale autonoma ed è regolata dal Codice Civile e si sostanzia, sul piano privatistico, in un "contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro" e come tale, l'atto amministrativo approvativo di tale contratto transattivo si riferisce ad una spesa pubblica che può non avere la natura di "debito fuori bilancio" (cfr. Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria – Deliberazione n. 51/2009;

Datosi atto che, in riferimento a quanto sopra, i pareri del Revisore dei Conti sono finalizzati allo svolgimento dei compiti di Consiglio e devono essere resi a quest'ultimo nelle materie indicate all'art. 239, comma 1, lett. f) del TUEL, fra le quali è compresa quella riferita *"alle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e transazioni"* (n. 6);

Visto il punto 104 del Principio contabile n. 2 dei Principi contabili degli enti locali – Ministero dell'Interno – Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, che testualmente recita:

"Gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'art. 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo.

La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debiti fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento.

Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'Ente di addivenire alla conclusione dell'accordo"

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Richiamato l'art. 194, comma 1, lett. A), del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali", che prevede che:

“1. Con deliberazione consiliare di cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) **sentenze esecutive**”;

Visti:

- l’art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui “i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti”;
- L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato [...], le regioni, le province, i comuni, [...]”;

Visti i Principi Contabili per gli Enti Locali, approvati dal Ministero dell’Interno, Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, con riferimento al principio n. 2 – gestione del sistema bilancio, punti n. 97, laddove prevede che “La funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall’art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l’obbligazione all’interno della contabilità dell’ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte.” E n. 101, laddove prevede che “Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso.”;

Datosi atto che trattasi, in quanto sentenze esecutive, di crediti certi, liquidi ed esigibili;

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare “Bilancio” nella seduta del 20.10.2014;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Contenzioso espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del DLG 267/2000, anche a seguito delle comunicazioni dei Responsabili dei Dipartimenti;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Dipartimento 2 “Economico-Finanziario”, espresso in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. B), num. 6), del D.Lgs. 267/2000-TUEL;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL

Visto l’esito della votazione:

- Consiglieri presenti: 14
- Consiglieri assenti: 3 (Galli – Martellucci – Vellucci)
- Favorevoli: 11
- Contrari: --
- Astenuti: 3 (Federico – Palluzzi – De Santis)

DELIBERA

1. Di riconoscere, per le motivazioni indicate in premessa, e che devono intendersi qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. A), del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 (TUEL), i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di cui in elenco all'allegato "A" alla presente, per complessivi €. 204.661,77 come meglio specificato nell'allegato "A";
2. Di dare atto che la suddetta spesa complessiva trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2014;
3. Di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
4. Di dare atto che, trattandosi di debiti derivanti da sentenze, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto ad eventualmente impugnare l'esito del giudizio;
5. Di dare e prendere atto che per le ulteriori ipotesi, come meglio specificato in premessa, e come ulteriormente indicato nell'allegato B, sono state attivate procedure amministrative finalizzate a ipotesi transattive all'esito delle quali l'Amministrazione adotterà i provvedimenti di competenza;
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 5, della Legge 289/02;.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000-TUEL;

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito anche al fine di dare esecuzione a provvedimenti di legge;

Visto l'esito della votazione:

- Consiglieri presenti: 14
 - Consiglieri assenti: 3 (Galli – Martellucci – Vellucci)
- Favorevoli: 11
Contrari: --
Astenuiti: 3 (Federico – Palluzzi – De Santis)

DICHIARA

la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**

ALLEGATO "A"

Prospetto delle somme dovute in esecuzione delle sentenze dalle quali risultano dovuti i seguenti importi definitivi:

Creditore	Dip.	Spese p/ corrente	
1 – n. 46 del 22.12.2011 della Corte di Appello di Roma a favore del Sig. Baglione Antonio €. 5.500,00 più accessori;	3		€ 5.500,00 (spese legali riconosciute in sentenza)
2 – n. 45 del 22.12.2011 della Corte di Appello di Roma, a favore dei Sigg.r Baglione Antonio e Visca Agostino €. 5.500,00 più accessori;	3		€ 5.500,00 (spese legali riconosciute in sentenza)
3 – n. 108/20 del Tribunale di Latina, esecutiva, a favore del sig. Iacoacci Antonio €. 65.210,00 oltre spese di lite che liquida in €. 900,00, €. 800,00 per diritti ed €. 350,00 per Spese+ IVA e CPA;	3	€. 65.210,00 x risarcimento danni Iacoacci Antonio SENTENZA APPELLATA	€. 900,00, €. 800,00 per diritti ed €. 350,00 per spese (spese legali riconosciute in sentenza)
4 – n. 3356/2011 del Tribunale di Latina, esecutiva, a favore dei sigg.ri Pucci Tommaso e Romagnoli Antonietta. Pucci T. la somma di €. 5.120,89 Romagnoli A. la somma di €. 5.049,18 oltre spese di lite che liquida in €. 900,00 per esborso ed €. 1.500,00 per onorari oltre IVA e CPA;	3	Pucci T. €. 5.120,89 x risarcimento danni Romagnoli A. €. 5.049,18 x risarcimento danni	spese di lite €. 900,00 per esborso ed €. 1.500,00 per onorari; (spese legali riconosciute in sentenza)
5. Decreto Ingiuntivo n. 102/2007 a favore dell'INPDAP €. 15.389,45, oltre IVA, CAP e Spese 12,50%;	2	€. 14.682,45 X sorte	Spese di lite €. 707,00 (spese legali riconosciute in sentenza)
6. <i>Precetto sig.ra Solli Clara per- sentenza condanna Comune di Priverno n. 345/2012 €. 9.752,10 – sentenza di condanna Comune di Priverno n. 345/2012 quale il Comune viene condannato a rifondere alla ricorrente la somma di €. 6.480,78 oltre interessi legali;</i>	2		€. 1140,84 Residuo spese legali su precetto
7 - Sentenza Corte D'Appello di Roma n. 2102/2008 in favore dei sigg.ri Sciscione Pio e Margherita mancato pagamento di €. 52.090,94 (assunzione mutuo delibera C.C. 34 del 12.5.2009); mancato pagamento determinazione n. 58 del 29.4.2011 in favore dei sigg.ri Sciscione Pio e Margherita per €. 37.654,24	3	sigg.ri Sciscione Pio e Margherita €. 52.090,94	
8 PET BEL SRL. LIQUIDAZIONE SPESE SENTENZA TAR LAZIO N. 197/2011 €. 1.000,00	3		Spese di Lite €. 1.000,00
9. AVV. TORNESE ANTONELLA – SENTENZA G.D.P. 114/2009 €. 250,00	4		Spese di lite €. 250,00
10- SACEN – SENTENZA N. 7302/2012 TRIB. NAPOLI €. 2.700,00 +IVA + CPA	3		Spese di lite €. 2.700,00
11-. COMPAGNIA DEI LEPINI (SOMMA RESIDUA SU PRECETTO NON CORRISPOSTA) €. 5292,90	6	€. 3.915,90	Spese legali €. 2.065,50
12- AVV. DI MICCO – ATTO DI PRECETTO – GRENGA ALESSIO €. 3.937,08	1		Spese legali €. 3.937,08
13- SCAU ECOLOGICA - ATTO DI PRECETTO SU DECRETO INGIUNTIVO N. 80/2011 NON OPPOSTO €. 12.604,81	2	precetto €. 13.117,84 (comprensivo D.I.) - €. 703,50 spese legali D.I. -€. 355,25 Spese legali su precetto Residuo €. 12.059,09	€. 703,50 spese legali D.I. €. 355,25 Spese legali su precetto
14 - Di Giorgio Anna sentenza Commissione Tributaria Provinciale n. 03.05.2012 su ricorso 1440/2011- 15/04/2013 €. 500,00	2		Spese legali €. 500,00
15 -. Di Giorgio Anna sentenza Commissione Tributaria Provinciale n. 04.05.2012 su su ricorso 1441/2011- €. 500,00	2		Spese legali €. 500,00
16- sentenza Giudice di Pace di Priverno n. 196/2013 Avv. Tredicine Simone -23/10/2013 €. 150,00	4		Spese legali €. 150,00
17- causa Vona Angelo- Sentenza G.D.P. di Priverno n. 77/2013 - Avv. Orsini Rosella - 23/10/2013 €. 235,15	4		Spese legali €. 235,15
18- sentenza Giudice di Pace di Priverno n. 277/2013 - Avv. Rossi Primo - 30/09/2013 €. 1.225,84	1	€. 500,00 x sorte	Spese legali €. 500,00
19 – sentenza Giudice di Pace di Priverno n. 285/2013 - Avv. Rossi Primo - 30/09/2013 €. 1.369,97 sentenza Giudice di Pace di Priverno n. 285/2013 - Brusca Maria - 30/09/2013 €. 5.445,31	2	€. 5.445,31 X risarcimento danni	Spese legali €. 1.369,97

20- causa Marcoccia Giulio - D.I. G.D.P. di Frosinone n. 723/13 - Avv. La Pietra Bernardino - 16/09/2013 € 207,26	4		Spese legali € 168,50
21- Sentenza Giudice di pace di Priverno n. 307/2012 causa Pistoizzi Anita Avv. Del Quattro Luca - 05/09/2013 € 472,87	4		Spese di lite € 200,00
22- causa Biblion srl D.I. G.D.P. di Priverno n. 84/2012 Avv. Colini Andrea - 24/07/2013 € 526,84	6		Spese di lite € 526,84
23- causa Ing. Di Sarra Franco - D.I. G.D.P. di Fondi n. 10/2013 - Avv. Carnevale David Andrea - 16/07/2013 € 699,20	3		Spese di lite € 699,20
24 - Sentenza Giudice di pace di Priverno n. 224/2013 - A.B. Logistica srl - 05/09/2013 € 37,00	4		Spese di lite € 37,00
25 - Spese registrazione sentenza n. 625/2011 - Di Biase Francesco Paolo Agenzia delle Entrate di Latina- 26/09/2013 € 374,50	1		Spese di registrazione € 374,50
26 - Spese registrazione sentenza n. 60/2011 - Valle Romano Agenzia delle Entrate di Latina- 02/10/2013 € 353,50	1		Spese registrazione € 353,50
27 - Spese registrazione sentenza n. 96/2013 - Satline Agenzia delle Entrate di Latina - 09/10/2013 € 185,50	1		Spese registrazione € 185,50
28 - Impegno Spese registrazione sentenza n. 95/2013 - Satline Agenzia delle Entrate di Latina- 09/10/2013 € 185,50	1		Spese registrazione € 185,50
29 - Spese registrazione sentenza n. 1636/2011 _Tribunale di Latina Agenzia delle entrate di Latina - 14.11.2013 € 190,66	1		Spese registrazione € 190,66
30 Sentenza n. 2543/2011 Comune c/Di Macio Michelina € 5.500,00	1		Spese di lite € 5.500,00
31- Comune c/Tornese Carlo Sentenza GDP Priverno n. 519/11	1		Spese di lite Residuo € 32,08
32 - Comune c/ Casale Paolo Sentenza GDP Priverno n. 37/2006	1		Spese di Lite € 258,76
33 - Comune c/Tornese Carlo Sentenza GDP Priverno n. 418/2009	1		Spese di lite Residuo € 311,68
		€ 164.073,26	€ 40.588,01

TOTALE COMPLESSIVO € 204.661,77

ALLEGATO "B"**INCARICHI CONFERITI A LEGALI PER LA DIFESA DELL'ENTE
(AVVIO PROCEDURE TRANSATTIVE)**

LEGALE INCARICATO	Spese legali
1 - CTU Alessandro Alebardi Integrazione pagamento parcella professionale €12,80	€12,80
2 Avv. Angeloni Pierluigi. Causa APSU impianti – 07.09.2012 € 5.601,26	€ 5.601,26
3 Avv. Cagnoli Alessandro Impegno di spesa in acconto causa SATLINE srl - TAR 970/12 e 971/12 Motivi ag.ntivi €2.516,80	€2.516,80
4 Avv. Cagnoli Alessandro Impegno di spesa in acconto causa SATLINE srl - TAR 970/12 e 971/12 €7.292,00	€7.292,00
5 Avv. Carducci Agostino Causa Sciscione Alessandro + 1 €3.060,41	€3.060,41
6 Avv.ti Celani Carlo e Morigi Enrico Impegno di spesa in acconto causa Accornero innanzi al Consiglio di Stato €12.364,57	€12.364,57
7 Avv.ti Celani Carlo e Morigi Enrico Impegno di spesa in acconto causa Banca D'Alba e Reale Mutua Ass.ni €11.660,96	€11.660,96
8 Avv. Colletta Gaetano -20/06/2013 causa INPDAP €7.106,29	€7.106,29
9 Avv. Conte Silvestro - 21/01/2013 causa Avv. A. Capitella. Ricorso Corte Cassazione r.g. 20340/09 €3.159,27	€3.159,27
10 Avv. Conte Silvestro - 21/01/2013 causa Avv. A. Capitella. Ricorso Corte di Cassazione rg 15418/09 €3.159,27	€3.159,27
11 AVV. DI CROSTA – CAPRARO PAOLO + 1 €5.662,80	€5.662,80
12 AVV. DI CROSTA – RECUPERO LOGOS €2.874,30	€2.874,30
13 AVV. DI CROSTA – MACCI FRANCA €1.542,79	€1.542,79
14 AVV. DI CROSTA – VALLE ROMANO €629,20	€629,20
15 AVV. DI CROSTA – BRUSCA MARIA €1.447,16	€1.447,16
16 AVV. DI CROSTA – CAUSA ZUCCALA' TOMMASO €629,20	€629,20
17 Avv. Di Crosta Massimo Causa F.LLi Tommasi sas € 2.642,64	€ 2.642,64
18 Avv. Di Crosta Massimo Impegno di spesa in acconto causa Ditta Bianconi bevande srl G.d.P. Priverno €1.736,60	€1.736,60
19 Avv. Di Crosta Massimo Causa Avv. Rossi Primo €1.447,16	€1.447,16
20 Avv. Fantozzi Patrizia sentenza Tribunale di Latina n. 306/13 causa Matafora Lorenzina -12/03/2013 €5.004,81	€5.004,81
21 Avv. Galli Angelo Causa VILA SVEDLANDA €2.000,00	€2.000,00
22 Avv. Maria Rosaria Gambarota Causa inelleggibilità Palluzzi €4.239,00	€4.239,00
23. Avv. GIOVANCHELLI MASSIMO - CONSULENZA CAVE €6.306,65	€6.306,65
24 Avv. Giovannetti Giovanni Causa Lanzi Mauro €1.323,92	€1.323,92
25 Avv. GUGLIELMO GABRIELLA - Causa PELLICANO €1.920,52	€1.920,52

26 Avv. GUGLIELMO GABRIELLA - Causa OFFICINE MANGANIELLO € 1.232,35	€ 1.232,35
27 GUGLIEMO GABRIELLA - Causa AVV. CAPITELLA R.G. 20664/2011 € 500,00	€ 500,00
28 GUGLIEMO GABRIELLA - Causa AVV. CAPITELLA R.G. 20674/2011 € 500,00	€ 500,00
29 GUGLIEMO GABRIELLA - Causa AVV. CAPITELLA R.G. 20314/2011 € 500,00	€ 500,00
30 Avv. Guglielmo Gabriella- 28/03/2013 causa D.I. Avv. Antonio Capitella Tribunale di Roma € 2.831,40	€ 2.831,40
31 AVV. GUGLIETTA SIMONA - Causa IACOACCI-APPELLO € 500,00	€ 500,00
32 Avv. Iacoacci Filippo- 04/09/2013 causa Valentino Tribunale di Latina – Transazione € 19.767,04	€ 19.767,04
33 AVV. LUISON - Causa ANDREOCCI ALBERTO € 809,59	€ 809,59
34 Avv. Giovanni Malinconico Impegno di spesa in acconto causa Regione Lazio - Miniera Sibelco Italia € 6.892,00	€ 6.892,00
35 Avv. Giacomo Mignano. Società sacen Tribunale Napoli sentenza 13011/2010 - 18/10/2012. € 1.686,72	€ 1.686,72
36 Avv. Giacomo Mignano. Società sacen Tribunale Napoli sentenza 165/2010 - 18/10/2012 € 7.122,59	€ 7.122,59
37 causa Società sacen Tribunale Napoli opposizione D.I. 12598/08 Avv. Giacomo Mignano-18/10/2012 € 7.122,59	€ 7.122,59
38 Avv. Notarfonso Antonio -10/09/2013 causa Palmieri Rosaria tar lazio n. 67/2013 dep. 21.1.2013 emessa dal TAR DEL LAZIO – Sezione Distaccata di Latina; € 3.397,68	€ 3.397,68
39 Avv. Notarfonso Antonio-26/08/2013 Impegno di spesa a saldo causa Società Romana Luminex tar lazio n. 86/2013 depositata in data 24.1.2013 emessa dal TAR DEL LAZIO – Sezione Distaccata di Latina; € 2.491,63	€ 2.491,63
40 Avv. Notarfonso Antonio Causa Regione Lazio € 7.590,64	€ 7.590,64
41 Avv. Paletta Alessandro - 09/04/2013 causa Pasquarelli + 2 € 1.415,70	€ 1.415,70
42 Avv. Paletta Alessandro Causa Consorzio Il Giardino di Archimede sentenza n. 1570/2010 € 5.772,29	€ 5.772,29
43 Avv. PUCCI – ILSIP (sentenza parziale n. 1626/2003) € 11.179,34 + accessori	11.179,34
44 Avv. PUCCI – ILSIP (sentenza definitiva n. 1371/2009) € 5.771,00 + accessori	€ 5.771,00
45 Avv. Reali Giovanni Battista. Causa Sciscione - Consalvi Tribunale Latina sentenza 773/2010- 09/01/2012 € 4.579,56	€ 4.579,56
46 Avv. Recchioni Stefano Impegno di spesa a saldo per valutazione proponibilità azione delib. n. 8/2008 ATO 4 € 7.078,50	€ 7.078,50
47 Avv. Recchioni Stefano Impegno di spesa a saldo causa Marcantonio SPA - € 7.078,50	€ 7.078,50
48 Avv. Ricci giuseppina - 22/01/2013 causa Oilio Sperlonga SPA sent. Tribunale Latina 2698/12 € 2.000,00	€ 2.000,00
49 Geom. Ricci Renato 02/01/2012 consulenza CTP causa Valentino Giuseppe tribunale Latina € 23.200,37	€ 23.200,37
50 Avv. Soldera Alfredo Impegno di spesa in acconto causa Satline - TAR R.G. 38/2012 € 4.161,38	€ 4.161,38
51 Avv. Soldera Alfredo Impegno di spesa in acconto causa Satline - TAR R.G. 37/2012 € 4.161,38	€ 4.161,38
52 Avv. Soldera Alfredo Impegno di spesa in acconto causa Satline - TAR R.G. 970/2012 € 3.566,90	€ 3.566,90

53 Avv. Soldera Alfredo Impegno di spesa in acconto causa Satline - TAR R.G. 971/2012 €3.566,90	€3.566,90
54 Avv. Soldera Alfredo Impegno di spesa in acconto causa Satline Ricorso n. 845/2012 Consiglio di Stato €2.146,00	€2.146,00
55 Avv. Soldera Alfredo Impegno di spesa in acconto causa Satline Ricorso n. 844/2012 Consiglio di Stato €2.146,00	€2.146,00
56 Avv. Soldera Alfredo - 10/10/2013 causa Satline esecuzioni mobiliari €2.516,80	€2.516,80
57 Avv. Tasciotti Giovanni – D.I. 481/2004 INDECO €10.907,74	€10.907,74
58 Avv. Valle Angelo causa Di Macio Michelina Tribunale di Latina - 13/11/2012 €5.721,90	€5.721,90
59 Avv. Vinti Causa Di Girolamo Antonio €6.937,20	€6.937,20

Totale complessivo €. € 272.192,07

COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

PARERE DEL REVISORE UNICO

Oggetto: "Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ex art.194, cooma 1, lett. A) del D.Lgs n.267/2000-TUEL"

Il sottoscritto Dott. Mauro Ranieri, Revisore Unico dei Conti del Comune di Priverno,

VISTO

- l'art. 193 del Tuel, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;
- l'art.194 del Tuel, il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
- l'art.239 il primo comma lett. B) n.6 del Tuel, il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- il Regolamento di contabilità;

VISTO ed ESAMINTA

la proposta di deliberazione Consiliare avente ad oggetto "Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ex art.194, cooma 1, lett. A) del D.Lgs n.267/2000-TUEL ", con i suoi allegati,

DATO ATTO

che il riconoscimento della legittimità dei debiti riguarda somme derivanti da sentenze esecutive di crediti certi, liquidi ed esigibili come da allegato alla proposta di delibera, che si considera parte integrante della suddetta relazione,

che la suddetta spesa trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2014

CONSIDERATO il Parere di Regolarità tecnica favorevole

CONSIDERATO il Parere di Regolarità Contabile favorevole


ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze, PARERE EAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio per un ammontare complessivo di € 204.935,27.

Si invita al contempo l'Ente, ad effettuare la verifica delle eventuali responsabilità e promuovere, qualora sia accertata, le azioni di rivalsa.

Si ricorda altresì, come disciplinato dalle norme in materia, la trasmissione della delibera alla Sezione Enti locali della Corte dei Conti.





COMUNE DI PRIVERNO

(Provincia di Latina)

VERBALE COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO , ATTIVITA' PRODUTTIVE E AGRICOLTURA

L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di Ottobre ,alle ore 16,00 , nella Casa Comunale, si è riunita, la Commissione Programmazione economica, bilancio , attività produttive e agricoltura, , appositamente convocata , oltre ai Capigruppo consiliari , per discutere il seguente ordine del giorno :

1. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ex art. 194, comma 1, lett.A) del Decreto Legislativo 267/2000-T.U.E.L.
2. Varie ed eventuali.

Risultano presenti, oltre il Sindaco Angelo Delogu, il Presidente di Commissione Bianchi Antonietta , i componenti della Commissione per la programmazione economica ,bilancio attività produttive agricoltura signori : Paolo PICOZZA , Antonio INES,

Risultano assenti i componenti della Commissione , Stefania De Santis e Roberto Federico i signori Capigruppo Consiliari : Martina D'Atino, Elvira Picozza, Fabio Martellucci , Angelo Galli ,

Il Segretario verbalizzante sig. ra Proietti Annunziata.

Viene preso in esame l'allegato "A" di cui alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale , sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Il Sindaco comunica che saranno riconosciuti i debiti derivanti da sentenze esecutive per un ammontare di € 204.000,00 come da allegato "A" alla proposta di deliberazione e che per quelli di cui all'allegato "B" si provvederà successivamente a seguito di tentativi transattivi come si evince dalla proposta di deliberazione e dopo la concessione dell'anticipazione di cassa da parte della Cassa Depositi e Prestiti di cui al D.L. 66/2014.

Alle ore 17,15 la seduta è sciolta



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Sig. Antonietta Bianchi-

Il Segretario verbalizzante

Sig.ra Proietti Annunziata

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE n. 36 DEL 21.10.2014

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO Lgs. 18.8.2000 N. 267 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:


Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ex art. 194, comma 1, lett. A) del Decreto legislativo n. 267/2000 - TUEL;
(Viste le comunicazioni dei Responsabili di Dipartimento)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIPARTIMENTO 1

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: **FAVOREVOLE**

Data 16.10.2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avv. Alessandro IZZI

[Handwritten signature of Avv. Alessandro IZZI]
firma

DIPARTIMENTO 2

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

FAVOREVOLE

*PRECEDENDO CHE LE
Comma 1 - Art. 49 D. lgs. 267/2000 SPESE DI CUI ALL'ALLEGATO "A" SONO DA CONSIDERARE
TUTTE SPESE CORRENTI E CHE IN RIFERIMENTO AL PUNTO 20 DELL'ALLEGATO "A" L'IMPORTO DI € 173,50
RISULTA GIÀ PAGATO E QUINDI DA DETRARE SULL'IMPORTO TOTALE PREVISTO IN DELIBERA.
(VISTA LA NOTA PROT. N° 1176 DEL 17/10/2014)*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dott. Giampaolo DELICATO

Data

17/10/2014



[Handwritten signature of Dott. Giampaolo DELICATO]
firma

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

f.to Ing. Roberto ANTONINI

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 1745 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 27 OTT. 2014 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

27 OTT. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Alessandro IZZI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale lì, 27 OTT. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Alessandro IZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- ☐ Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____.

lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Alessandro IZZI

-
- ☐ La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 27 OTT. 2014 ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

lì, 27 OTT. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Alessandro IZZI



COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina